

degli oneri amministrativi (in particolar modo gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro).

**Prospetto 6 – Risultati della misurazione nell'area lavoro: costo annuo stimato per ciascun obbligo informativo**

Obbligo informativo	Costo (migliaia di €)
Assunzione	375.411
Cessazione del rapporto di lavoro	165.293
Avviamento al lavoro di disabili	12.790
Prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale	15.976
Esonero parziale (facoltativo)	9.159
Dichiarazione di ottemperanza degli obblighi Relativi al collocamento dei disabili	22.763
Tenuta del libro matricola	165.858
Tenuta del libro paga	6.015.358
Tenuta libri e documenti di lavoro presso lo studio di consulenti (facoltativo)	128.037
<b>Totale</b>	<b>6.910.644</b>

**Prospetto 7 – Risultati della misurazione nell'area previdenza e assistenza: costo annuo stimato per ciascun obbligo informativo**

<b>Obbligo informativo</b>	<b>Costo (migliaia di €)</b>
Inizio lavori	88.673
Denuncia infortunio sul lavoro o malattia professionale	155.653
Denuncia nominativa assicurati (D.N.A.)	43.982
Ammontare delle retribuzioni e Autoliquidazione	549.721
Denuncia variazioni del rischio	7.571
Domanda riduzione del tasso medio di premio	17.336
Denuncia mensile dati retributivi (Flusso Emens)	1.041.602
Denunce contributive mensili (DM10/2)	990.432
Richiesta del DURC	134.573
<b>Totale</b>	<b>3.029.542</b>

**3.2 La pianificazione strategica e la programmazione finanziaria**

Le più recenti Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenenti gli indirizzi per la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione, si sono orientate verso la necessità di dare maggiore impulso alla realizzazione di un'effettiva integrazione e coerenza tra il processo di pianificazione strategica e quello di programmazione finanziaria.

A sostegno di tale principio, è intervenuta anche la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 5 giugno 2007, n.21, per la formazione del bilancio annuale e triennale di previsione.

Tali nuovi orientamenti si sono manifestati concretamente già nel 2004, attraverso l'emanazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre, che ha introdotto una nuova tempistica per l'avvio della programmazione strategica, anticipandola rispetto all'attivazione del processo di formazione del bilancio di previsione.

Queste modalità operative sono state meglio precisate nella successiva Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007 che ha fornito alle amministrazioni indicazioni specifiche per il corretto svolgimento dell'attività di pianificazione e di identificazione degli obiettivi nonché di quella volta ad individuare le corrispondenti disponibilità finanziarie.

Per quanto concerne più specificatamente la correlazione tra pianificazione strategica e programmazione finanziaria, è stata evidenziata la necessità di una più stretta connessione tra obiettivi e risorse, attraverso una corretta sequenzialità tra il processo di formazione del bilancio e quello di definizione dell'indirizzo politico amministrativo da parte dei Ministri.

Tutto ciò è stato specificato, in maniera incisiva, dal Comitato tecnico - scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato (di seguito CTS) che, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n.315, ha cambiato la sua missione, orientandola maggiormente sulla programmazione finanziaria, sul ciclo di bilancio e sull'attuazione del programma di Governo.

Nelle Linee Guida per la pianificazione strategica, predisposte dal CTS ed allegate alla citata Direttiva del 2007, è stata sottolineata, infatti, l'esigenza di:

- coordinare la pianificazione strategica con il programma di Governo e più in particolare con le priorità individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella Direttiva del 12 marzo 2007;
- intensificare la relazione tra la pianificazione strategica e la programmazione finanziaria;
- rendere noti i risultati ottenuti dalle amministrazioni.

Per favorire un effettivo raccordo tra i due processi, è stata quindi individuata la tempistica delle singole fasi del "ciclo integrato" di pianificazione strategica, finalizzata ad una migliore connessione con la nuova impostazione del bilancio dello Stato per "missioni e programmi" e della *spending review*.

Il suddetto "ciclo integrato" si articola pertanto nelle seguenti fasi:

- definizione delle priorità politiche;
- elaborazione della prima proposta di obiettivi strategici e della prima nota preliminare;
- aggiornamento della proposta di obiettivi strategici e della nota preliminare;

- determinazione definitiva degli obiettivi strategici e dei relativi piani d'azione ed emanazione della direttiva annuale;
- monitoraggio dell'attuazione della direttiva.

In relazione all'importanza di fornire un'adeguata comunicazione dei risultati conseguiti dalle amministrazioni con le risorse assegnate e spese, è stato previsto che, accanto ai rapporti di monitoraggio periodici (quadrimestrali e finali), aventi carattere interno, sia predisposto anche un rapporto di *performance*, finalizzato ad una corretta informazione di tutti gli *stakeholders*.

Il conseguimento degli obiettivi strategici è demandato ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa (CRA), tenuti a predisporre degli appositi piani d'azione che prevedano tutte le azioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo strategico. Alle azioni indicate nel piano sono correlati gli obiettivi operativi, in linea con l'obiettivo strategico.

Il piano d'azione, quindi, svolge la funzione di assicurare un effettivo raccordo tra obiettivo strategico, azioni necessarie al suo raggiungimento ed obiettivi operativi associati alle azioni.

Nel seguente schema si illustrano le fasi del processo di pianificazione strategica:



Nel processo di pianificazione strategica i Servizi di controllo interno (SECIN) hanno svolto un ruolo di supporto e di verifica di particolare rilevanza.

I SECIN, conformemente a quanto previsto nel d.lgs 286/1999, costituiscono delle strutture volte alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute dalle amministrazioni statali in sede di pianificazione strategica, assicurando la corrispondenza tra risultati conseguiti e obiettivi predeterminati.

Nel corso di questi ultimi anni, si è assistito ad un rafforzamento del ruolo dei SECIN che, anche in virtù della suddetta Direttiva del 2007, hanno acquisito compiti di particolare rilevanza quali la verifica della:

- coerenza tra le priorità politiche del Ministro e le priorità indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- coerenza esterna degli obiettivi strategici e della nota preliminare con le priorità politiche dei Ministri;
- coerenza interna tra i vari livelli degli obiettivi;
- coerenza dei piani d'azione con gli obiettivi strategici.

Tali organismi sono inoltre preordinati al monitoraggio dell'attuazione delle direttive ministeriali sull'attività amministrativa e la gestione, mediante la realizzazione di specifici rapporti di monitoraggio e di *performance* indicati nelle suddette Linee Guida.

Il ruolo dei SECIN è stato ulteriormente valorizzato dalla legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) che all'art.3, comma 68, ha statuito l'obbligo, per ogni Ministro, di trasmettere alle Camere, entro il 15 giugno di ogni anno, una relazione predisposta sulla base dell'istruttoria svolta dai SECIN con riferimento allo stato di attuazione delle direttive ministeriali e agli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, anche attraverso la soppressione e l'accorpamento di strutture svolgenti medesime funzioni.

Più di recente, tali strutture hanno dimostrato, nello svolgimento delle loro attività, una notevole capacità di operare come rete, pur mantenendo le proprie caratteristiche distinte legate alla singola amministrazione di appartenenza.

Si evidenzia, infine, che, dall'analisi effettuata dal CTS sullo stato di attuazione del suddetto "ciclo integrato", da parte delle amministrazioni dello Stato, è emerso che la maggior parte dei ministeri non si è ancora adeguata alla nuova tempistica, avendo, fino ad oggi, partecipato al processo di formazione del bilancio dello Stato, pur in assenza della preventiva individuazione delle linee direttive della pianificazione strategica.

In tal modo la portata innovativa del previsto “ciclo integrato” ha avuto un impatto inferiore a quello auspicato.

### 3.3 I sistemi di valutazione

Negli ultimi dieci anni, il tema della “valutazione delle performance” nella pubblica amministrazione ha assunto una rilevanza sempre maggiore.

La “valutazione delle *performance*”, in campo pubblico, racchiude un insieme diversificato di strumenti e metodologie che interessano molteplici piani e oggetti della valutazione stessa quali:

- valutazione di *performance* individuali;
- valutazione delle *performance* dell’organizzazione;
- valutazione di politiche pubbliche.

L’interesse nei confronti del tema della valutazione delle *performance* si è manifestato, fino ad oggi, sia in ambito normativo, attraverso leggi ad hoc quali il d.lgs. 286/1999 e l’art.20 del d.lgs.165/2001, sia in ambito contrattuale. A tale proposito, infatti, anche in fase di preparazione dei rinnovi contrattuali per il quadriennio 2006-2009, è emersa l’esigenza di introdurre un “insieme di strumenti di misurazione, verifica e incentivazione con l’adozione di opportune metodologie che coinvolgano anche gli utenti”.

La valutazione ha acquistato, inoltre, una connotazione peculiare al fine di dare un nuovo impulso al processo di “riforma del lavoro pubblico”.

In particolare, il recente *Memorandum* sulla riforma del lavoro pubblico, sottoscritto dai rappresentanti di parte datoriale pubblica (Governo e Autonomie locali) e dalle maggiori organizzazioni sindacali del settore pubblico (CGIL, CISL, e UIL), ha dedicato un ampio spazio alla questione.

Nel *Memorandum* si sottolinea, infatti, la mancanza di un’efficace attività di valutazione dei risultati in relazione alla qualità e alla quantità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni. Ciò non ha consentito, finora, di poter applicare adeguatamente le norme contenute nei contratti collettivi tese a premiare i meritevoli e a riconoscere, anche in termini economici, i miglioramenti di produttività delle singole strutture lavorative.

Il *Memorandum* tratta in maniera diffusa il tema della dirigenza e della sua valutazione, attraverso l’individuazione di metodologie fondate “sulla fissazione di obiettivi e sulla misurazione di risultati”. Inoltre, un ulteriore aspetto, di particolare rilievo, riguarda l’importanza della “misurazione dei servizi” che deve essere la “base di riferimento

oggettivo” per la valutazione della dirigenza, nonché “lo strumento” con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative.

Ai punti 2 e 7, dedicati espressamente alla valutazione, si fa riferimento, infatti, alla necessità di creare “condizioni di misurabilità, verificabilità e incentivazione della qualità dei servizi” con particolare riguardo agli “effetti sul benessere dei cittadini” e alle “indagini sulla percezione degli utenti”.

L’osservazione dell’esperienza italiana, in tale campo, consente di avere una panoramica generale sullo stato di attuazione dei sistemi di valutazione delle pubbliche amministrazioni, in virtù delle rilevazioni effettuate dal Comitato tecnico scientifico per la valutazione ed il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato (di seguito CTS) fino al 2006. Successivamente, in seguito all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, il Comitato ha cambiato denominazione in “Comitato tecnico - scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato” e, soprattutto, ha ridefinito la propria missione, incentrandola sul controllo strategico e, in particolare, sulle principali modalità di raccordo tra la pianificazione strategica e la programmazione finanziaria.

Il “Rapporto di legislatura”<sup>16</sup> del CTS, pubblicato a marzo 2006, rileva che la diffusione dei sistemi di valutazione della *performance* nella pubblica amministrazione risulta piuttosto articolata e che vi sono state, al riguardo, alcune esperienze significative. Infatti, in alcuni Ministeri, come del resto anche in diverse Agenzie, enti pubblici, amministrazioni regionali e locali, università, camere di commercio, il sistema è già stato avviato ed è attualmente pienamente operativo. In particolare, la metodologia introdotta dalle Agenzie delle Entrate può considerarsi all’avanguardia, sia dal punto di vista del contenuto della valutazione, sia per quanto concerne l’intero processo valutativo.

Il Rapporto citato evidenzia, inoltre, che sussistono ancora non poche difficoltà per la piena diffusione dei sistemi di valutazione nelle amministrazioni, dovute prevalentemente ad una persistente carenza di interesse verso questo tema da parte delle autorità politiche. Tale atteggiamento ha favorito, nel tempo, l’attuazione di procedure di valutazione non obiettive e rigorose, in quanto “le amministrazioni dello Stato hanno, di fatto, corrisposto alla dirigenza un’indennità di risultato, in modo normalmente generalizzato”, non in linea con i “principi della responsabilizzazione, della programmazione e della gestione per obiettivi”

---

<sup>16</sup> Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato tecnico- scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, “Processi di programmazione strategica e controlli interni nei Ministeri: Stato e prospettive”- Rapporto di Legislatura, marzo 2006

Nel mese di giugno 2007, anche l'ARAN ha trattato il tema della "Valutazione delle *performance* e contratti collettivi", attraverso la pubblicazione di un apposito Rapporto finale, nel quale ha sottolineato la mancanza di un'adeguata e concreta "qualità dell'attività valutativa" che vada ad incidere, in maniera sostanziale, sulla *governance* complessiva del sistema pubblico.

Il suddetto Rapporto ha individuato in proposito alcune criticità quali:

- l'autoreferenzialità del processo di valutazione;
- uno scarso coinvolgimento delle "strutture di valutazione" nei processi organizzativi e decisionali degli enti;
- un inadeguato sviluppo di specifiche competenze professionali nel campo della valutazione delle *performance* pubbliche.

In particolare, con riferimento al problema dell'autoreferenzialità, è stato sottolineato come la valutazione delle *performance* nella pubblica amministrazione italiana abbia avuto uno sviluppo quasi esclusivamente interno alle organizzazioni, in quanto le strutture di valutazione risultano composte, in prevalenza, da soggetti interni o esterni nominati dall'organo politico. In tal modo, l'attività valutativa si è basata su dati e informazioni di carattere meramente "interno" alle strutture di riferimento e non ha, di conseguenza, tenuto in considerazione anche gli interessi "esterni" della cosiddetta "utenza".

Al fine di intervenire in tale ambito, un'apposita *Commissione per lo studio e l'elaborazione di linee guida per un sistema di valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni* (di seguito *la Commissione*), nominata, nel 2007, dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione *pro tempore*, ha sottolineato che per "assecondare il processo di rafforzamento dell'attività di valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni"...possa essere utile creare una Commissione o un'Agenzia indipendente che si collochi come ente terzo, esterno alle amministrazioni stesse, avente le finalità di seguito indicate :

- controllare l'esercizio del potere di nomina delle posizioni apicali;
- favorire lo sviluppo di un sistema di valutazione dei dirigenti che si basi sui risultati ottenuti e sulla qualità dei servizi offerti dalle unità organizzative di appartenenza;

- svolgere attività di monitoraggio, indicando anche casi di mancanze ed inefficienze;
- organizzare un'attività di "ascolto" sul grado di soddisfazione dei cittadini utenti.

La *Commissione* ha comunque svolto un'attività di studio più ampia, concentrandosi, soprattutto, sull'analisi dei problemi connessi alla valutazione dei dirigenti delle amministrazioni statali. Ha sottolineato, nel contempo, che, come già previsto nel citato *Memorandum*, la valutazione dei dirigenti debba essere strettamente legata alla *performance* dell'unità organizzativa cui sono preposti e riferita, in particolare, alla "quantità e qualità dei servizi".

Un tema di particolare rilievo, trattato dalla *Commissione*, è stato quello riguardante il legame tra la valutazione delle *performance*, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a termine ed i correlati interventi di *spoils system*.

La *Commissione* ha richiamato, infatti, le recenti sentenze della Corte Costituzionale nn.103 e 104 del 2007, che, intervenendo in materia, hanno sottolineato come la valutazione delle *performance* sia un momento imprescindibile nel procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali, di revoca degli stessi ed anche dell'eventuale mancata riconferma alla loro scadenza.

La Corte Costituzionale ha pertanto ribadito la necessità che il rapporto di fiducia intercorrente tra l'autorità politica e il dirigente sia fondato su valutazioni obiettive circa il positivo raggiungimento dei risultati ottenuti e dei comportamenti posti in essere.

Sulla base di tali orientamenti, la *Commissione* si è espressa nel senso di ritenere indispensabile che la valutazione dei vertici amministrativi (Capi Dipartimento, Segretari Generali, Direttori Generali o incarichi equivalenti) venga effettuata attraverso un procedimento formale che prenda avvio al momento dell'attribuzione dell'incarico e si concluda, con cadenza annuale, mediante un giudizio finale, di natura prevalentemente qualitativa.

Il procedimento di valutazione dei dirigenti apicali dovrebbe pertanto fondarsi sulla "valutazione degli obiettivi da conseguire, sulla loro misurazione e sull'analisi dei comportamenti organizzativi, ivi compresa la dimensione della valutazione dei dirigenti e del restante personale di cui hanno la responsabilità". Il meccanismo di valutazione dovrebbe, quindi, interessare, a cascata, anche i dirigenti e il personale ad essi sottoposto.

Inoltre, la realizzazione di adeguati sistemi di valutazione pone in primo piano anche il legame esistente tra incentivi e risultati. Al riguardo, la *Commissione* ha evidenziato che la

retribuzione dei dirigenti, nella sua struttura complessiva (retribuzione di base, di posizione, di risultato) è aumentata, nel corso degli ultimi anni, in maniera significativa. Ciò ha consentito di agganciare una parte, anche cospicua, della stessa, alla *performance* raggiunta.

Inoltre il riconoscimento, anche in sede di contrattazione collettiva, di una particolare rilevanza alla retribuzione di posizione, fissata mediamente sopra il 5 per cento, ha comportato l'adozione di un sistema di incentivazione volto a favorire la promozione alle posizioni superiori.

In tale contesto, la *Commissione* ha anche svolto un'analisi comparata dei sistemi di valutazione, a livello internazionale, sottolineando come la verifica della *performance* dei *senior civil servants* sia divenuta ormai una prassi estremamente diffusa, seppur di recente origine.

La suddetta analisi ha evidenziato che uno tra gli obiettivi prioritari da perseguire sia quello di migliorare l'*accountability* verso l'esterno delle pubbliche amministrazioni, mettendo in evidenza le *best practices* e le migliori *performance* raggiunte.

### **3.4 La partecipazione delle pubbliche amministrazioni a consorzi e a società**

#### **3.4.1 La banca dati CONSOC**

Il fenomeno della partecipazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, al capitale di società e consorzi che operano in regime di diritto privato è in continua e rapida ascesa.

Il Dipartimento della funzione pubblica, allo scopo di acquisire informazioni relative ai consorzi e/o alle società di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche (in adempimento alla legge 27 dicembre 2006, n.296 - legge finanziaria 2007), ha realizzato una procedura applicativa informatizzata su *web* rispondente alle prescrizioni dei due commi dell'art.1 della suddetta legge.

Le amministrazioni pubbliche possono inviare i dati al Dipartimento della funzione pubblica in via telematica, attraverso il sito *web* a ciò predisposto, oppure, su apposito supporto magnetico.

La banca dati CONSOC, istituita secondo quanto richiesto dall'art.1, della legge 296/2006, organizza le informazioni sulla base delle comunicazioni previste nei commi di seguito riportati:

- 587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle

società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

- 588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.<sup>17</sup>
- 589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.
- 590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.
- 591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici e sono esposti nel sito *web* del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.

La norma prevede che siano soggette alla comunicazione le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali. Oggetto di osservazione da parte della normativa sono i Consorzi e le Società in cui la pubblica amministrazione ha partecipazioni, attraverso la nomina dei propri Rappresentanti, anche senza possedere quote azionarie.

Ai fini di una corretta interpretazione, per Consorzi si intendono sia quelli costituiti facoltativamente per rispondere ad esigenze di svolgimento di un servizio congiunto, sia quelli in cui è la legge, che, ravvisato un rilevante interesse della collettività da tutelare, ne prevede la costituzione obbligatoria.

All'interno del sito [www.consoc.it](http://www.consoc.it), al fine di agevolare le amministrazioni pubbliche, nell'inserimento dei dati richiesti dalla legge finanziaria 2007, sono state inserite le "Domande frequenti". Ciò ha consentito di fornire una risposta immediata, focalizzando l'attenzione sulle domande più ricorrenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

La prescrizione normativa relativa all'adempimento CONSOC contenuta nella legge 296/2006 ed il rispetto della scadenza per la comunicazione dei dati prevista per il 30 aprile,

<sup>17</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

ha imposto tempi brevissimi per la realizzazione della banca dati (un mese) la cui spesa non era peraltro contemplata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

Al fine di dirimere i dubbi sulla normativa, è stato inoltre istituito un *call center* dedicato ed è stata svolta attività di ausilio fornendo risposta scritta alle pubbliche amministrazioni che ne hanno fatto richiesta.

Un considerevole numero di quesiti hanno riguardato perplessità relativamente ad alcune importanti informazioni richieste dalla normativa, in particolare: l'identificazione dei rappresentanti dell'amministrazione dichiarante in seno al consorzio e/o società, l'onere complessivo lordo del bilancio di previsione e il trattamento economico lordo annuo spettante per incarico nel consorzio. Da ciò è risultato una non sempre corretta interpretazione delle amministrazioni dei dati da dichiarare, fatto, questo, che ha determinato la non attendibilità dei dati economici per l'anno 2007.

### **Dati necessari per l'adempimento dell'art.1, comma 587, della legge finanziaria 2007**

#### **Per ogni consorzio/società:**

- Partita IVA o codice fiscale
- Ragione sociale
- Data inizio del consorzio/società
- Data fine del consorzio/società
- Onere complessivo lordo bilancio di previsione (espresso in euro)
- Percentuale di partecipazione (espresso con un numero da 0 a 100)
- Finalità del consorzio o società

#### **Per ogni rappresentante dei consorzi/società rappresentanti dell'amministrazione dichiarante:**

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Trattamento economico lordo annuo per l'incarico nel consorzio (espresso in euro)
- Ruolo nel consorzio/società

Per il trattamento dei dati personali quali nome, cognome, codice fiscale sono rispettate le norme in materia di dati personali.

### **3.4.2. I risultati del primo anno di operatività della banca dati**

L'analisi dei dati si articola in tre sezioni: la prima dedicata alle caratteristiche delle amministrazioni (unità istituzionali) che hanno comunicato la partecipazione a società e/o a consorzi (5.928 unità); la seconda, ad alcune caratteristiche delle partecipazioni (30.681 unità); la terza, alle caratteristiche dei consorzi e delle società partecipate (6.220 unità).

L'anno di riferimento dei dati è il 2007.

Unità di analisi	N
Amministrazioni che hanno dichiarato la partecipazione a società e/o a consorzi	5.928
Partecipazioni a società e/o consorzi dichiarate	30.681
Consorzi e società partecipate	6.220

Le Amministrazioni che hanno dato comunicazione di partecipazione a società e/o a consorzi nell'anno 2007 sono complessivamente 5.928. Si tratta prevalentemente di amministrazioni locali<sup>18</sup> (5.905 unità, pari al 99,6 per cento del totale) e in particolar modo di Comuni che, con 5.471 unità, rappresentano il 92,3 per cento del complesso delle amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione a CONSOC (Prospetto 8).

**Prospetto 8 - Unità istituzionali che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi e/o a società, per sottosettore e tipologia di unità istituzionale – Anno 2007**

SOTTOSETTORI TIPOLOGIE	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione a consorzi e/o società	
	Valore assoluto	Valore percentuale
<b>Amministrazioni centrali</b>	<b>8</b>	<b>0,13</b>
Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri	3	0,05
Enti e istituzioni di ricerca	2	0,03
Istituti zooprofilattici sperimentali	2	0,03
Enti produttori di servizi economici	1	0,02
<b>Amministrazioni locali</b>	<b>5.905</b>	<b>99,61</b>
Comuni	5.471	92,29
Comunità montane	183	3,09
Province	85	1,43
Aziende sanitarie locali	37	0,62
Unioni di comuni	24	0,40
Aziende ospedaliere pubbliche	17	0,29
Regioni e Province autonome	17	0,29
Università e Istituti di istruzione universitaria	15	0,25
Consorzi e enti autonomi gestori di parchi e aree	14	0,24
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano	8	0,13
Altri consorzi comunali/provinciali/regionali	8	0,13
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura	7	0,12
Altri enti e istituzioni pubbliche locali	5	0,08
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	4	0,07
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente	4	0,07
Consorzi di servizi socio assistenziali	2	0,03
Enti regionali di sviluppo agricolo	1	0,02
Enti per il diritto allo studio	1	0,02
Comunità collinari	1	0,02
Agenzie regionali sanitarie	1	0,02
<b>Enti nazionali di previdenza e assistenza</b>	<b>2</b>	<b>0,03</b>
Enti nazionali di previdenza e assistenza	2	0,03
<b>Altri enti</b>	<b>13</b>	<b>0,22</b>
Ex IPAB	6	0,10
Ex IACP	4	0,07
Ordine/collegio	3	0,05
<b>Totale</b>	<b>5.928</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Banca dati CONSOC

<sup>18</sup> Secondo la ripartizione prevista nel SEC95/S13

**Prospetto 9 - Unità istituzionali che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a consorzi e/o a società, per ripartizione geografica - Anno 2007**

Ripartizioni geografiche (a)	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione a consorzi e/o società	
	Valore assoluto	Valore percentuale
Nord-Ovest	2.700	45,5
Nord-Est	1.421	24,0
Centro	807	13,6
Sud e Isole	1.000	16,9
<b>Totale</b>	<b>5.928</b>	<b>100,0</b>

(a) le unità istituzionali plurilocalizzate sono assegnate alla regione in cui è localizzata la sede centrale.

Fonte: Banca dati CONSOC

Il 45,5 per cento delle amministrazioni che hanno comunicato la partecipazione a consorzi e/o società ha sede in regioni del Nord-Ovest d'Italia; il 24,0 per cento è localizzata nel Nord-Est, il 16,9 per cento nel Mezzogiorno (Sud e Isole) e il restante 13,6 per cento è collocata nelle regioni centrali d'Italia (Prospetto 9).

**Prospetto 10 - Unità istituzionali che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a soli consorzi, a sole società e sia a consorzi sia a società, per sottosettore istituzionale - Anno 2007 (valori percentuali)**

Sottosectori	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione a soli consorzi	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione a sole società	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione sia a consorzi sia a società	Totale (=100)
Amministrazioni centrali	25,0	62,5	12,5	8
Amministrazioni locali	8,6	17,8	73,7	5.905
Di cui:				
Regioni e Province autonome	-	29,4	70,6	17
Province	3,5	7,1	89,4	85
Comuni	8,4	16,8	74,8	5.471
Enti di previdenza e assistenza	-	100,0	-	2
Altri Enti	7,7	69,2	23,1	13
<b>Totale</b>	<b>8,6</b>	<b>18,0</b>	<b>73,4</b>	<b>5.928</b>

Fonte: Banca dati CONSOC

Gran parte delle amministrazioni qui considerate ha comunicato di avere in essere, nel 2007, partecipazioni sia a consorzi sia a società (73,4 per cento) mentre il 18,0 per cento ha comunicato la partecipazione a sole società e l'8,6 per cento a soli consorzi. Questa evidenza, apparentemente generalizzata, è tuttavia caratteristica esclusiva delle amministrazioni locali: le amministrazioni centrali, gli enti di previdenza e assistenza e gli altri enti mostrano, infatti, un comportamento diverso avendo comunicato prevalentemente la partecipazione a sole società (Prospetto 10).

**Prospetto 11 – Unità istituzionali che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a soli consorzi, a sole società e sia a consorzi sia a società, per ripartizione geografica – Anno 2007 (valori percentuali)**

Ripartizioni geografiche	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione a soli consorzi	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione a sole società	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione sia a consorzi sia a società	Totale (=100)
Nord-Ovest	6,6	21,4	72,0	2.700
Nord-Est	4,3	16,6	79,1	1.421
Centro	6,9	14,3	78,8	807
Sud e Isole	21,3	13,6	65,1	1.000
<b>Totale</b>	<b>8,6</b>	<b>18,0</b>	<b>73,4</b>	<b>5.928</b>

Fonte: Banca dati CONSOC

Il dato generale trova conferma nelle amministrazioni collocate in tutte le ripartizioni geografiche. Anche in questo caso, tuttavia, non mancano elementi degni di nota. Ferma restando la preponderanza della partecipazione sia a consorzi sia a società nelle quattro ripartizioni geografiche considerate, nelle amministrazioni localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, la quota relativa alle partecipazioni a soli consorzi prevale su quella delle partecipazioni alle sole società, invertendo l'evidenza generale che, viceversa, è sensibilmente accentuata nelle regioni del Nord-Ovest.

**Prospetto 12 - Unità istituzionali che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a uno o più consorzi per sottosettore istituzionale – Anno 2007 (valori percentuali)**

Sottosettori	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione a un solo consorzio	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione a più di un consorzio	Totale (=100)
Amministrazioni centrali	66,7	33,3	3
Amministrazioni locali	29,7	70,3	4.856
Di cui:			
Regioni e Province autonome	41,7	58,3	12
Province	13,9	86,1	79
Comuni	29,2	70,8	4.551
Enti di previdenza e assistenza	-	-	-
Altri Enti	75,0	25,0	4
<b>Totale</b>	<b>29,7</b>	<b>70,3</b>	<b>4.863</b>

Fonte: Banca dati CONSOC

Si osserva, inoltre, che l'82,0 per cento delle unità istituzionali che hanno inoltrato comunicazioni alla banca dati CONSOC (4.863 su 5.928) ha scelto di consorziarsi: il 29,7 per cento è presente in un solo consorzio e la restante parte in più di uno (70,3 per cento).<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Purtroppo, la banca dati CONSOC in questa prima fase sperimentale non ha rilevato informazioni in merito alla natura, obbligatoria o volontaria, del consorzio né ha rilevato informazioni sulla struttura societaria (soggetti partecipanti, pubblici e/o privati).

La partecipazione a più di uno di tali soggetti è tuttavia una prerogativa delle amministrazioni locali: le amministrazioni delle restanti tipologie istituzionali partecipano, infatti, prevalentemente ad uno solo consorzio. E' utile segnalare che non sono pervenute alla CONSOC comunicazioni di partecipazione a consorzi da enti di previdenza e assistenza (Prospetto 12).

La collocazione geografica non ha grande influenza sulle scelte delle amministrazioni, nonostante nel Sud e Isole e nel Nord-Ovest, ancora una volta, si rilevi un comportamento delle amministrazioni leggermente differente da quello adottato dalle amministrazioni localizzate nelle restanti ripartizioni geografiche (Prospetto 13).

**Prospetto 13 - Unità istituzionali che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a uno o più consorzi per ripartizione geografica – Anno 2007 (valori percentuali)**

Ripartizione geografica	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione a un solo consorzio	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione a più di un consorzio	Totale (=100)
Nord-Ovest	30,0	70,0	2.122
Nord-Est	28,9	71,1	1.185
Centro	27,9	72,1	692
Sud e Isole	31,8	68,2	864
<b>Totale</b>	<b>29,7</b>	<b>70,3</b>	<b>4.863</b>

Fonte: Banca dati CONSOC

Delle 5.928 unità istituzionali che hanno inoltrato comunicazione a CONSOC, 5.419 (pari al 91,4 per cento) hanno dichiarato la partecipazione, a vario titolo, a società: il 23,0 per cento partecipa ad una sola società, il restante 77,0 per cento a più di una.

La partecipazione a più di una società caratterizza le amministrazioni di tutte le tipologie istituzionali considerate, fatta eccezione per la categoria residuale degli altri enti in cui le amministrazioni partecipano prevalentemente ad una sola società (83,3 per cento dei casi). E' opportuno segnalare, viceversa, che tutte le Regioni e la quasi totalità delle Province (96,3 per cento) che hanno inoltrato comunicazione a CONSOC dichiarano la partecipazione a più società (Prospetto 14).

**Prospetto 14 - Unità istituzionali che hanno inoltrato comunicazione di partecipazione a una o più società per sottosettore istituzionale – Anno 2007 (valori percentuali)**

Sottosettori	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione a una sola società	Unità istituzionali che hanno comunicato la partecipazione a più di una società	Totale (=100)
Amministrazioni centrali	16,7	83,3	6
Amministrazioni locali	22,8	77,2	5.399
Di cui:			
Regioni e Province autonome	-	100,0	17
Province	3,7	96,3	82
Comuni	22,3	77,7	5.011
Enti di previdenza e assistenza	50,0	50,0	2
Altri Enti	83,3	16,7	12
<b>Totale</b>	<b>23,0</b>	<b>77,0</b>	<b>5.419</b>

Fonte: Banca dati CONSOC